**Rapporto**

**7205 R** 14 dicembre 2016 ISTITUZIONI

**della Commissione speciale revisione della Legge sul Gran Consiglio**

**sul messaggio 6 luglio 2016 concernente la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) per pianificare la collaborazione del Controllo cantonale delle finanze nell’esercizio dell’alta vigilanza**

# INTRODUZIONE

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) disciplina al Titolo VII gli aspetti inerenti l’alta vigilanza che il Gran Consiglio esercita sul Consiglio di Stato e sui tribunali. In particolare l’art. 78 stabilisce che la Commissione della gestione e delle finanze, nell’esercizio dell’alta vigilanza in materia amministrativa, può avvalersi della collaborazione del Controllo cantonale delle finanze (art. 78 cpv. 3).

Il Consiglio di Stato (CdS), convinto e soddisfatto della collaborazione citata in precedenza, ritiene che sarebbe opportuno pianificare e regolarizzare questa attività, tenuto conto anche delle numerose richieste puntuali indirizzate dalla Commissione della gestione e delle finanze (CGF) al Controllo cantonale delle finanze (CCF).

In sintesi con il presente messaggio il CdS propone che al CCF venga attribuito l’incarico di eseguire annualmente una verifica puntuale di un settore dell’amministrazione cantonale a rotazione, o di un progetto di una certa rilevanza, senza peraltro influire su eventuali altre richieste specifiche che la CGF ritenga necessario sottoporre al CCF.

La Commissione tiene a sottolineare che la modifica di Legge proposta permetterà sempre ancora alla CGF di inoltrare domande specifiche su temi che esulano da quello oggetto della verifica annuale. Sotto questo aspetto non ci sarà quindi nessun cambiamento.

# IL CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE E L’ESERCIZIO DELL’ALTA VIGILANZA

Il Controllo cantonale delle finanze è l’ organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria.

Negli ultimi anni i mandati svolti per conto della CGF, riconducibili quindi all’esercizio dell’alta vigilanza, sono diventati una costante relativamente stabile nell’attività del CCF.

Negli anni più recenti si attestano nell’ordine di 1-2 verifiche annuali, di regola in concomitanza con l’analisi del Consuntivo dello Stato.

In precedenza, gli anni 2011 – 2013 hanno visto invece il CCF svolgere un’intensa attività a favore della CGF, in particolare nell’esame di una serie di commesse.

Va inoltre ricordato che negli anni 2012 e 2013 il CCF ha collaborato in modo stretto con la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla sezione della logistica (CPIL), svolgendo 13 mandati, con una mole di lavoro pari a circa 280 giorni di lavoro da giugno/luglio ’12 a giugno ’13).

Visto quanto precede, il CCF nella sua pianificazione annuale ha da alcuni anni previsto e riservato una sessantina di giorni per l’attività a favore della CGF.

Dall’allegato al Messaggio, oggetto del presente rapporto, si constata come la maggior parte delle verifiche concernevano la Sezione della logistica e la Divisione delle costruzioni, ossia i due settori dell’Amministrazione cantonale (AC) che attribuiscono il maggior numero di mandati e commesse a terzi.

A questo proposito il CdS auspicherebbe che il perimetro delle verifiche venga esteso anche ad altri settori dell’AC, in modo da coprire tutta, o quantomeno una parte maggiore, di attività dell’AC.

Queste verifiche potrebbero infatti avvenire a rotazione annuale tra i differenti settori dell’AC (a livello quantomeno di Dipartimento) e su tematiche differenti, che la Commissione potrebbe ritenere utile approfondire maggiormente.

La Commissione fa rimarcare che rimane comunque assicurata la disponiblità del CCF a svolgere eventuali mandati imprevisti e non pianificati a fronte di situazioni contingenti che, a giudizio della CGF, necessitino di verifiche puntuali.

In passato una proposta analoga era stata presentata dal gruppo socialista con l'iniziativa parlamentare generica nel 2002, accolta nell’ambito del preventivo 2005.

La Sottocommissione delle finanze (Sgf) aveva infine proposto di esaminare 2-3 settori dell’Amministrazione a rotazione sulla base dei rischi presenti. In questo senso sono state realizzate le verifiche all’attenzione della Sgf degli anni fino al 2009, poi sostituite dalle richieste puntali della CGF.

La proposta del CdS di inserire un nuovo articolo nel Titolo VII della LGC inerente l’alta vigilanza è da intendere affinché l’esercizio stesso dell’alta vigilanza vada a coprire il maggior numero di servizi ed una più grande porzione di attività dell’AC, come pure a riprendere, ed estendere nella portata delle revisioni svolte dal CCF per la CGF, la prassi adottata inizialmente e poi sostituita dalle verifiche regolari su alcuni settori puntuali dell’Amministrazione.

# Pianificazione quadriennale e verifica, COMMENTO AL NUOVO ARTICOLO 79a

Ritenute le considerazioni del paragrafo precedente, si propone di inserire il nuovo art. 79a nei seguenti termini:

**Art. 79a**

*1Nell’ambito dell’alta vigilanza esercitata dal Gran Consiglio è prevista una pianificazione quadriennale avente quale obiettivo la verifica finanziaria e procedurale di un settore amministrativo a rotazione o in alternativa di un progetto di rilevanza particolare.*

*2La scelta del settore amministrativo del progetto da esaminare spetta alla Commissione della gestione e delle finanze, che si avvale per la verifica del Controllo cantonale delle finanze.*

*3La programmazione dell’attività è discussa con il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del Controllo cantonale delle finanze, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell’attività annuale pianificata.*

*4Durante l’attività di verifica, il Controllo cantonale delle finanze riferisce alla sottocommissione designata dalla Commissione della gestione e delle finanze.*

*5La programmazione di cui ai capoversi precedenti non limita l’assegnazione al Controllo cantonale delle finanze di altri mandati puntuali dettati da esigenze o situazioni contingenti.*

Il cpv. 1 riprende il concetto di prevedere per la collaborazione con il CCF in ambito dell’alta vigilanza una pianificazione quadriennale che assicuri la verifica, a rotazione, nei limiti definiti dall’art. 77 LGC, di differenti settori dell’Amministrazione, o in alternativa, di un progetto di valenza particolare.

La scelta del settore o del progetto da verificare è di competenza della CGF (cpv. 2), mentre la programmazione (cpv. 3) coinvolge anche la Direzione amministrativa e tecnica del CCF.

Il cpv. 4 esplicita che il CCF sarà accompagnato nello svolgimento del mandato da parte di una sottocommissione della CGF, sul modello di quanto avviene a livello federale, alla quale il CCF riporta regolarmente i risultati in funzione dell’avanzamento dell’audit, assicurando nel contempo che le intenzioni del committente siano rispettate.

Il cpv. 5 assicura lo svolgimento di ulteriori mandati, oltre a quelli pianificati, scaturiti da situazioni particolari o contingenti, come di fatto è avvenuto in questi anni di collaborazione del CCF con la CGF.

# Relazioni con le linee direttive e il piano finanziario

La modifica legislativa potrebbe comportare maggiori oneri di gestione corrente nell’ordine di franchi 10'000-30'000 all’anno a dipendenza del numero e della complessità delle richieste, che saranno compensati da un eventuale prelievo dal fondo UAA.

Non sono previste modifiche all'effettivo del personale.

La Commissione ritiene che tale spesa sia giustificata e sopportabile.

# LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione, in data 12 settembre, ha proceduto all’audizione del Direttore del Dipartimento delle istituzioni, onorevole Norman Gobbi. Qui di seguito un passaggio significativo di quanto esposto dal Consigliere di Stato:

*“Il Direttore del CCF, Giovanni Cavallero, ha già presentato il messaggio all’Ufficio presidenziale ed è a disposizione della Commissione. Oggi la CGF, a cui è delegato il compito di alta vigilanza che appartiene al Gran Consiglio, può affidare degli incarichi puntuali al CCF. Con questo messaggio si intende instaurare un rapporto più regolare tra il CCF e la CGF. Questa collaborazione permetterebbe alla CGF di analizzare un settore per anno e avere informazioni non solo per capire se la gestione finanziaria è corretta, ma anche per sapere se le risorse sono adeguate e avere un’immagine del funzionamento interno”.*

Parimenti la Commissione, in considerazione del fatto che la modifica di Legge concerne in primis l’attività della Commissione della Gestione e delle Finanze ha ritenuto doveroso e opportuno coinvolgerla, richiedendo una presa di posizione sul presente Messaggio. La stessa giungeva in data 18 ottobre e preavvisava favorevolmente il Messaggio senza esprimere riserve o osservazioni particolari.

Per quel che concerne il decreto di Legge, al punto II., secondo capoverso, si afferma che la presente modica entra in vigore il 1° gennaio 2017.

È evidente che quanto precede non sarà più implementabile. Conseguentemente la Commissione propone il seguente emendamento:

Versione messaggio:

***II.***

*1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi****.***

*2Essa entra in vigore il 1° gennaio 2017.*

**Nuovo:**

***II.***

*Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.*

Nel merito del Messaggio proposto, la Commissione fa osservare che la denominazione “Controllo cantonale delle finanze” risulta monca, per giunta poco rispettosa della lingua italiana (da parte di uno Stato che si definisce “repubblica di lingua italiana”!). Si chiede perciò al Governo di assegnare a questo settore un nome più appropriato, premettendo alla definizione tecnica (“controllo delle finanze”) una definizione adeguata, ad es. Ufficio, Divisione o altro.

La seconda considerazione riguarda le modalità della pianificazione quadriennale. La Commissione ritiene che la confidenzialità sia un elemento di primaria importanza per una buona riuscita dell’esercizio dell’alta vigilanza. Si auspica quindi che la pianificazione quadriennale avvenga inizialmente ad un livello di massima per poi affinare i dettagli in un secondo momento, quello immediatamente precedente l’analisi del Controllo cantonale delle finanze sul Servizio o progetto prescelto.

# CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni formulate nel presente rapporto, la Commissione speciale revisione della Legge sul Gran Consiglio invita il Gran Consiglio ad approvare il Messaggio n. 7205 del Consiglio di Stato unitamente al relativo Disegno di Legge con l’emendamento proposto, riguardante la sua entrata in vigore.

Per la Commissione speciale revisione LGC

Omar Balli, relatore

Bacchetta-Cattori - Celio - Corti -

Crivelli Barella - Ducry - Farinelli -

Galusero - Gendotti - Jelmini - Käppeli -

La Mantia -Lurati - Minotti - Morisoli -

Quadranti - Rückert

Annesso: Preavviso 18 ottobre 2016 della Commissione della gestione e delle finanze

Disegno di

**LEGGE**

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015;** **modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* visto il messaggio 6 luglio 2016 n. 7205 del Consiglio di Stato;
* visto il rapporto 14 dicembre 2016 n. 7205R della Commissione speciale revisione LGC,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è così modificata:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pianificazione quadriennale e**  **verifica** | **Art. 79a (nuovo)**  1Nell’ambito dell’alta vigilanza esercitata dal Gran Consiglio è prevista una pianificazione quadriennale avente quale obiettivo la verifica finanziaria e procedurale di un settore amministrativo a rotazione o, in alternativa, di un progetto di rilevanza particolare.  2La scelta del settore amministrativo o del progetto da esaminare spetta alla Commissione della gestione e delle finanze, che si avvale, per la verifica, del Controllo cantonale delle finanze.  3La programmazione dell’attività è discussa con il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del Controllo cantonale delle finanze, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell’attività annuale pianificata.  4Durante l’attività di verifica, il Controllo cantonale delle finanze riferisce alla sottocommissione designata dalla Commissione della gestione e delle finanze.  5La programmazione di cui ai capoversi precedenti non limita l’assegnazione al Controllo cantonale delle finanze di altri mandati puntuali dettati da esigenze o situazioni contingenti. |

**II.**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggied entra immediatamente in vigore.